





2) Tutte le autorizzazioni al commercio sulle aree pubbliche in carico ai Comuni dell'Emilia-Romagna sono subordinate alla presentazione annuale del DURC o della documentazione sostitutiva. La prima scadenza per la presentazione del DURC sarà il 31 gennaio 2012 e quindi, fino a tale data, gli spuntisti che accedono ai mercati avvalendosi di un'autorizzazione in carico ad un Comune emiliano - romagnolo non devono esibire anche il DURC. Diverso è il caso degli operatori su aree pubbliche che operano in virtù di autorizzazioni in carico a Comuni di altre Regioni, per i quali (mancando una verifica nella regione di rilascio) l'obbligo di presentazione del DURC contestualmente all'utilizzo dell'autorizzazione è scattato con l'entrata in vigore della LR 1/2011, il 25 febbraio 2011. A questo obbligo non sono sottoposti i titolari di autorizzazioni soggette alla normativa di Regioni che ne subordinano l'efficacia alla presentazione del DURC o di documenti analoghi: Lombardia (LR 6/2010, art. 21, comma 10), Piemonte (LR 28/1999, art. 11, e DGR 26/7/2010, n. 20-380), Marche (LR 27/2009, art. 38bis), nonché la Provincia autonoma di Trento (L.P. 17/2010, art. 15).

3) Il DURC non può essere autocertificato: in questo senso la nota del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, Direzione Generale per l'attività ispettiva, prot. n. 25/1/0001713 del 6 febbraio 2009. Per analogia non si ritiene autocertificabile neppure il Certificato di regolarità contributiva INPS. E' invece possibile la presentazione di copie autentiche.

4) I Comuni possono adottare misure destinate a facilitare, al momento dell'esibizione delle autorizzazioni agli organi di vigilanza o al momento dell'utilizzazione delle stesse per partecipare a fiere e mercati, l'accertamento dell'avvenuta presentazione iniziale o annuale del DURC o della documentazione sostitutiva. In particolare, sia l'apposizione di un segno di validazione da porre sull'autorizzazione dopo ogni verifica annuale, sia la previsione di sottoporre ad una sorta di convalida le autorizzazioni rilasciate ai soggetti non ancora iscritti al Registro delle Imprese contribuirebbero ad evitare l'illegittimo utilizzo del titolo da parte dei soggetti cui è stato revocato.

5) Le imprese non ancora iscritte al Registro delle Imprese devono presentare il DURC entro 180 giorni dall'iscrizione (art. 2, comma 3, della LR 1/2011); durante questo intervallo di tempo possono operare, in quanto la LR 1/2011 non prevede la sospensione dell'autorizzazione durante la decorrenza del termine per presentare il DURC, ma solamente la revoca della medesima in caso di mancata presentazione decorsi i 180 giorni (art. 6, comma 1).

6) La presentazione del DURC o della documentazione sostitutiva costituisce, dal punto di vista amministrativo, una condizione sospensiva dell'efficacia del trasferimento di proprietà o dell'affidamento in gestione dell'azienda e della conseguente nuova intestazione dell'autorizzazione cui si riferisce. In altre parole, fino alla presentazione del DURC da parte del cedente e del cessionario la comunicazione di trasferimento di azienda non produce effetti amministrativi. In questo senso si ritiene infatti che vada interpretata la locuzione contenuta nel quarto comma dell'art. 2 della LR 1/2011 "la reintestazione



dell'autorizzazione per trasferimento della gestione o della proprietà dell'azienda è subordinata (...)". Pertanto, fino alla presentazione del DURC o della documentazione sostitutiva da parte del cedente e del cessionario, le assenze maturate saranno calcolate in capo al cedente, eventualmente fino a giungere alla revoca, non trattandosi dell'ipotesi di sospensione per mancata presentazione annuale, per la quale le assenze non si computano a tale fine (art. 6, comma 3). Tuttavia, fino al 31 gennaio 2012, data di scadenza della prima verifica annuale del DURC, si ritiene opportuno che i Comuni, nel caso di cessione di azienda documentata da atto pubblico o da scrittura privata autenticata, non computino ai fini della revoca del posteggio le assenze maturate dal momento dell'atto di cessione dell'azienda fino alla presentazione dei DURC del cedente e del cessionario.

7) Per quanto riguarda l'interpretazione dell'articolo 2, comma 4, si ritiene che esso si riferisca al cambio di intestazione in occasione della cessione (a titolo definitivo o pro-tempore) dell'azienda, e non sia da applicarsi al termine del periodo di affitto o nelle altre ipotesi di risoluzione o rescissione del contratto. Quindi il DURC va presentato al momento iniziale del trasferimento dell'autorizzazione, e non al termine del rapporto quando l'autorizzazione viene intestata al proprietario.

8) I soggetti privi di iscrizione INPS come imprenditori commerciali (o comunque in una situazione tale da non avere alcun obbligo contributivo come commercianti) possono presentare una dichiarazione al Comune attestante la propria posizione contributiva (ad esempio da lavoro dipendente).

9) L'art. 5 della legge regionale n. 1/2011 prevede che, ai fini degli adempimenti previsti nella legge medesima, il DURC e la certificazione di regolarità contributiva hanno validità di sei mesi. Ciò vuol dire che risultano idonei ad assolvere agli obblighi contenuti nella LR 1/2011 i DURC e i Certificati rilasciati fino a sei mesi prima della scadenza del termine di adempimento dell'obbligo medesimo, indipendentemente dalla durata di validità dei suddetti documenti ad altri fini, o di quanto indicato nei documenti stessi o in altre fonti normative.

Cordiali saluti.

Dott.ssa Paola Castellini

